

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-770 del 23/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 ditta COSTA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ¿TRASFORMAZIONE DI FILI SINTETICI IN FILI E TESSUTI ADERIZZATI ED IN TORTIGLIE USO INDUSTRIALE¿ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO LOC. MAIANO, VIA XXV APRILE N. 11
Proposta	n. PDET-AMB-2016-748 del 22/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA COSTA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "TRASFORMAZIONE DI FILI SINTETICI IN FILI E TESSUTI ADERIZZATI ED IN TORTIGLIE USO INDUSTRIALE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO LOC. MAIANO, VIA XXV APRILE N. 11

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- istanza della Ditta COSTA S.R.L., trasmessa alla Provincia di Piacenza con nota P.E.C. del 11.12.2014 (prot. Prov.le n. 73982 in pari data) dall'Unione Valnure e Valchero – svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano - con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "trasformazione di filati sintetici in filati e tessuti aderizzati ed in tortiglie uso industriale" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento, già autorizzato ai sensi del DPR 203/88 con D.D. n. 1452 del 17.9.2001 della Provincia di Piacenza;
- nota P.E.C. del 23.12.2014 (prot. prov.le 76602 di pari data) con cui il S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero provvedeva a richiedere integrazioni in sede di verifica di correttezza formale;
- nota P.E.C. del 23.2.2015 (prot. prov.le 11746 di pari data) con cui il S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero trasmetteva le integrazioni richieste alla ditta in sede di verifica di correttezza formale;
- documentazione integrativa della ditta trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota del 30.04.2015, prot. n° 3542/2015 (prot. prov.le 29435 del 04.05.2015);
- nota 17.3.2015 (prot. prov.le 18358 del 18.3.2015) con cui il Comune di Podenzano evidenziava che, dalla documentazione agli atti del medesimo, risulta che gli scarichi derivanti dai servizi igienici della ditta recapitano nella pubblica fognatura esistente su via XXV Aprile (S.P. n. 654 R di Valnure), mentre, per quanto attiene la matrice rumore, chiedeva all'Azienda di presentare apposita documentazione;

RILEVATO CHE

- la modifica dello stabilimento consiste nell'installazione di una nuova linea di impregnazione tessuti con una riorganizzazione delle aspirazioni ed un aumento dei consumi di materie prime;
- la ditta ha dichiarato che i consumi di COV (2,2 t/anno) sono tali da non far rientrare l'attività nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota 13217 del 18.3.2015 (prot. prov.le 18642 del 18.3.2015) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza esprimeva parere favorevole richiedendo che i limiti di concentrazione per la formaldeide siano fissati in modo da garantire, nelle zone circostanti l'insediamento, il rispetto del Valore Guida della qualità dell'aria di 0,1 mg/Nm³ (media su 30 minuti) stabilito dall'OMS;
- nota n. 2117 del 23.3.2015 (prot. prov.le 19754 del 23.3.2015) con la quale Arpa sezione Prov.le di Piacenza trasmetteva parere favorevole per le emissioni in atmosfera;

- nota del Comune di Podenzano con del 8.8.2015 (prot. prov.le 51416 del 10.8.2015) con la quale era espresso parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera nel rispetto di quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL;

ATTESO CHE:

- in data 8/9/2015 si è riunita la Conferenza di Servizi per l'esame istruttorio dell'istanza di cui trattasi, rilevando in proposito quanto segue e rinviando la conclusione dei propri lavori a data successiva al ricevimento dei chiarimenti richiesti:
 - l'Azienda non aveva provveduto a fornire l'apposita documentazione relativa alla matrice rumore richiesta dal Comune di Podenzano con nota 17.3.2015 (prot. prov.le 18358 del 18.3.2015);
 - l'azienda ricade in "ambiti specializzati per attività produttive" ai quali si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 delle NTS del PSC vigente che prevedono la non ammissibilità di interventi che aumentino sia il grado di insalubrità per gli insediamenti esistenti sia la possibilità di arrecare danno o molestia alle persone. Di conseguenza che l'Azienda avrebbe dovuto presentare un bilancio dell'emissione totale di COV ed ammoniaca riferita alla situazione autorizzata (anno 2001), alla situazione eventualmente modificata nel corso degli anni (aumento dei consumi e variazioni apportate al quadro riassuntivo) nonché a quella futura, stimando le eventuali emissioni diffuse;
 - sulla base di quanto sarebbe stato fornito dall'Azienda gli Enti invitati ai lavori della conferenza avrebbero dovuto esprimere nuovi pareri;
- in data 14/1/2016 la Conferenza di Servizi, si è riunita per l'esame istruttorio dell'istanza ed, in particolare, della ulteriore documentazione trasmessa dal SUAP con nota 9.12.2015 (prot. prov.le 72052 del 9.12.2015). La stessa Conferenza ha richiesto inoltre al proponente - alla luce delle risultanze istruttorie e degli esiti di un sopralluogo eseguito in data 12/1/2016 dal Servizio Territoriale di Arpa presso lo stabilimento - di fornire ulteriore documentazione (per la quale il medesimo ha chiesto di poter disporre di un termine di 20 giorni per predisporre la documentazione necessaria), rinviando ad una successiva seduta l'esame dell'istanza;

VISTA la documentazione pervenuta tramite nota 8.2.2016 del SUAP (prot. n. 1289 del 16.2.2016 di arpa) con la quale il proponente, illustrava, tra l'altro, i seguenti interventi migliorativi:

- reparto n. 2 aderizzazione filati - cappa linea L3: miglioramento della chiusura bagno di adesivo per migliorare l'aspirazione, in quanto attualmente troppo ampia (intervento previsto per il mese di aprile 2016);
- reparto n. 3 aderizzazione tessuti (nel quale è prevista l'installazione della nuova linea di trattamento tessuti denominata L5 entro il mese di marzo 2016) - cappa linea L4: miglioramento della chiusura bagno di adesivo per migliorare l'aspirazione, in quanto attualmente troppo ampia (intervento previsto per il mese di aprile 2016);
- reparto n. 3 aderizzazione tessuti – revisione, con il fornitore, dell'area di imbibizione della nuova linea L5 prolungando la tubazione di estrazione fumi ed assicurando che la zona di imbibizione sia opportunamente delimitata/chiusa (intervento previsto per il mese di aprile 2016);
- reparto produzione adesivi – verifica ermeticità chiusura recipienti con installazione di sistemi di gestione sfiato ecc.; installazione di tubazioni per ritorno "aria con residui di componenti" tra i serbatoi esterni ed i serbatoi per dosaggio (intervento previsto per il mese di giugno 2016);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 17/3/2016 – tenuto conto tra l'altro dei pareri favorevoli ivi espressi dai rappresentanti del Comune di Podenzano e dell'AUSL - ha espresso parere favorevole al rilascio alla DITTA COSTA S.R.L. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trasformazione di fili sintetici in fili e tessuti aderizzati ed in tortiglie uso industriale" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **COSTA S.R.L.** (COD. FISC. **00825270333**) per l'attività di "trasformazione di fili sintetici in fili e tessuti aderizzati ed in tortiglie uso industriale" svolta in Comune di Podenzano loc. Maiano via XXV Aprile n. 11. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 LINEE TRATTAMENTO FILATI

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	9,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
ammoniaca	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (esprese come Ctot)	20 mg/Nm ³
Di cui formaldeide	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LINEE TRATTAMENTO TESSUTI

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
ammoniaca	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (esprese come Ctot)	20 mg/Nm ³
Di cui formaldeide	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO LINEA FILATI

Portata massima	300 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO LINEA TESSUTI

Portata massima	700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse. In particolare, dovranno essere realizzati, entro la messa a regime degli impianti, gli interventi migliorativi illustrati nelle integrazioni di cui alla nota 8.2.2016 del SUAP,
- b) nel rispetto dell'art. 235 del D.lgs 81/08, entro il termine di messa a regime degli impianti, le aperture delle linee per il passaggio del materiale devono essere ridotte per quanto tecnologicamente possibile, inoltre il gestore deve provvedere a presidiare con punti di aspirazione (successivamente convogliate in emissione) i passaggi liberi del materiale di tutte le linee;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti imposti ad E3 ed E4, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- d) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/04 e smi;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e precisamente i metodi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle portate, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNICHIM M.U. 632 per la determinazione dell'**ammoniaca**;
 - o per il controllo del rispetto del limite di emissione dei **composti organici volatili espresse come Ctot** il metodo di campionamento, prelievo e analisi contenuto nella norma UNI EN 12619;
 - o EPA-TO 11A o NIOSH 2016 per la determinazione della **formaldeide**;
- f) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particolare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i controlli alle emissioni da effettuarsi alle emissioni E1 ed E2 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del

- provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- k) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo al Comune ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- m) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di fare salvo che**, il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.